



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 092/2024 DI DATA 21 marzo 2024

Oggetto:

Affidamento alla ditta BIRRIFICIO KM8 di Martini Michele con sede a Contà(TN), della gestione della caffetteria di Castel Thun, per il periodo 23 marzo 2024 - 22 marzo 2027, con possibilità di rinnovo triennale.

CIG Z443E0C206

Accertamento di entrata sul bilancio gestionale 2024-2026:

- **Imputazione al cap.610 - esercizio 2024: euro 4.500,00**
 - **Imputazione al cap.610 - esercizio 2025: euro 4.500,00**
 - **Imputazione al cap.610 - esercizio 2026: euro 4.500,00**
-

IL DIRETTORE

- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;
- vista la determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto "*Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 2023*";
- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n.220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1804 dd. 06 ottobre 2023;
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 406 di data 22 dicembre 2023, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.55 dd. 25 gennaio 2024;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- rilevato che, dall'aprile 2010, a seguito dell'inaugurazione e apertura al pubblico della sede di Castel Thun, è presente tra i vari servizi all'utenza, il servizio di caffetteria;
- visto il parere igienico sanitario, pervenuto in data 14 aprile 2010, prot.n.1503, relativo ad un locale ad uso caffetteria presso Torre Basilio a Castel Thun;
- visto l'obiettivo gestionale del piano di attività 2024-2026, in merito all'affidamento della gestione delle caffetterie del Museo;

-vista la precedente determinazione n.34/2020 dd. 25 febbraio 2020 avente oggetto "*Pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione dei servizi di caffetteria di Castel Thun*";

-rilevato che, nei termini previsti, era pervenuta al Museo unicamente la manifestazione di interesse della ditta PERLOT ELISA, con sede in via Alcide de Gasperi 64 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN), con allegata la documentazione amministrativa di legge (prot. di arrivo n.954 dd. 9 marzo 2020);

-vista la precedente determinazione n.149 dd. 30 giugno 2020, con cui veniva affidata la gestione alla ditta PERLOT ELISA;

-dato atto che il contratto con la ditta PERLOT ELISA è scaduto in data 30 settembre 2023;

-rilevato che il Museo, prima della scadenza, aveva proceduto con la pubblicazione di un avviso di interesse, autorizzato con determinazione n.51/23 dd. 21 febbraio 2023;

-dato atto che, a seguito di tale avviso, erano pervenute n.3 candidature;

-rilevato che l'avviso aveva specificato al punto 6) quanto segue: "*Il Museo si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per gli affidamenti di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.*";

-dato atto che il Museo ha in seguito valutato di individuare soggetti del territorio, che potessero meglio collocarsi in un contesto di turismo culturale in Trentino, e fornire anche prodotti del territorio, ed ha a tal proposito contattato l'Associazione "Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole";

-rilevato che, a seguito di alcuni contatti, incontri e sopralluoghi, il Museo ha individuato quale contraente la ditta BIRRIFICIO KM8 di Michele Martini, con sede a Contà (TN), a seguito della verifica del progetto di gestione, acquisito agli atti in data 07 febbraio 2024, prot.n.398;

-vista la proposta di gestione del Museo prot.n.409 dd. 07 febbraio 2024;

-vista la nota di accettazione della ditta BIRRIFICIO KM8, prot.n.432 dd. 09 febbraio 2024;

-visa la proposta contrattuale, trasmessa dal Museo con nota del Servizio Affari generali e contabilità prot.n.901 dd. 11 marzo 2024, con allegati il capitolato speciale, lo schema di contratto e il fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con attestazione dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del D.lgs 36/2023;

-vista la documentazione trasmessa dalla ditta BIRRICIO KM8 in data 14 marzo 2024, prot. di arrivo n.972;

-vista la nota di accettazione della ditta PERLOT ELISA, pervenuta via pec in data 18 maggio 2020, prot. di arrivo n.1877/2020 dd. 19 giugno 2020;

-visto il DURC, emesso con esito regolare in data 15 marzo 2024, N.ID 134960956 dd. 18 marzo 2024;

-vista la visura camerale, acquisita d'ufficio in data 19 marzo 2024, N.ID 135001083;

-visto l'art.3 del capitolato speciale, che ha previsto la seguente durata del rapporto contrattuale:

- Il contratto avrà la durata di 36 mesi, con decorrenza dal giorno 23/03/2024 (ventitre marzo duemilaventiquattro) e scadenza il giorno 22/03/2027 (ventidue marzo duemilaventisette), con possibilità di rinnovo mediante stipula di un nuovo atto contrattuale, previa valutazione positiva del Museo sul servizio svolto, di tre anni, fino al termine massimo del giorno 22/03/2030. L'effettiva data di decorrenza contrattuale e dell'inizio del servizio saranno definiti nel provvedimento di affidamento della gestione.
- Le parti potranno recedere entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza della prima annualità, senza applicazione di penali. Il Museo si riserva comunque la sospensione del servizio o la risoluzione anticipata, per sopravvenuto interesse pubblico.

-visto l'art.5 del capitolato speciale, che ha previsto le seguenti condizioni economiche:

- Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidataria corrisponderà al Museo un canone per l'intero periodo contrattuale, composto da una quota fissa forfetaria da corrispondere in via anticipata, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) annui, e da una quota percentuale, pari al 5% (cinque per cento) del fatturato lordo, IVA esclusa, conseguito nella gestione del servizio di caffetteria.
- Nel caso in cui l'Affidataria utilizzi la caffetteria in orario diverso da quello di apertura del Museo per l'organizzazione di proprie iniziative [...], la medesima Affidataria dovrà tenere una evidenza contabile separata

relativamente alla gestione della caffetteria durante tali eventi, corrispondendo al Museo un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) del fatturato lordo, Iva esclusa.

-considerato che il valore complessivo del contratto, tenuto conto anche della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, e di una stima delle quote variabili sul fatturato, rispetta comunque il limite di cui all'art.17 e art.21, comma 2, lett.h) e comma 4 della L.P. 23/1990 (pari attualmente alla soglia di cui all'art.50, c.1 lett.b del D.lgs 36/2023, corrispondente ad euro 140.000,00 euro), come di seguito evidenziato:

canone fisso annuo	4.500,00 €
totale triennale	13.500,00 €
quota variabile stimata	3.000,00 €
totale triennale	9.000,00 €
totale stima	22.500,00 €
totale stima con rinnovo	45.000,00 €

-ritenuto pertanto affidare, ai sensi degli art.17, c.2 e 21 della legge provinciale 23/1990, la gestione della caffetteria di Castel Thun alla ditta BIRRIFICIO KM8 di Martini Michele, con sede in via Garibaldi 13 - 38093 CONTA' (TN), P.IVA 02425280225;

-rilevato che il rapporto contrattuale sarà disciplinato mediante sottoscrizione di apposito contratto, secondo lo schema allegato al presente provvedimento ed in base alle condizioni specificate nel capitolato speciale, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, conformi agli schemi trasmessi con nota prot.n.901 dd. 11 marzo 2024;

-rilevato che il contratto per la gestione della caffetteria, oggetto del presente provvedimento rientra, per analogia, nelle tipologie contrattuali di concessione in uso di bene demaniale, e che pertanto il canone è soggetto ad imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 131/1986;

-dato atto che la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti igienico sanitari correlati alla somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e alla richiesta delle altre eventuali autorizzazioni necessarie, che dovranno avvenire a cura e spese della ditta affidataria;

-visto l'art.117 (Servizi per il pubblico), comma 2, lett.f) del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

-visto l'art.5 "Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività" della legge provinciale 14 luglio 2000, n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale" e ss.mm.;

-visto il D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'art.26 del medesimo decreto (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);

-visto il D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato ed integrato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non superi euro 150.000,00;

-visto l'art.3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e rilevato che per il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento è stato acquisito apposito codice CIG (**Z443E0C206**);

-vista la L.190/ in materia di anticorruzione e il P.I.A.O adottato dal Museo;

-visti il D.lgs 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n.4, in materia di trasparenza;

-vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1217 dd. 18 luglio 2014, e dato atto che il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali si applica, per quanto compatibile, anche nei contratti pubblici di servizi;

-visto l'art.43 (Accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n.18;

-visto l'art.53 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, in materia di entrate e l'allegato n.4/2;

-visto il paragrafo 3.16 del citato allegato, che ha previsto che "L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.";

-quantificato in euro 13.500,00 l'importo contrattuale (quota fissa) derivante dal presente provvedimento;

-rilevato che l'importo sopraindicato sarà accertato sul bilancio gestionale 2024-2026, con imputazione agli esercizi 2024 e seguenti, come segue:

- cap.610 - esercizio 2024: euro 4.500,00
- cap.610 - esercizio 2025: euro 4.500,00
- cap.610 - esercizio 2026: euro 4.500,00

-rilevato che la quota variabile del canone, collegata al fatturato della gestione, sarà oggetto di successivi provvedimenti;

-visto per analogia l'art.53, c.4 del D.lgs 50/2016 in materia di garanzie definitive per contratti di modesta entità economica;

-ritenuto di autorizzare l'avvio della gestione con decorrenza 23 marzo 2024, anche nelle more di sottoscrizione dell'atto contrattuale, tenuto conto della necessità di assicurare già dalla riapertura del castello al pubblico, dopo la chiusura invernale, il servizio all'utenza, dando atto che comunque l'apertura al pubblico è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, e che pertanto la data effettiva di apertura al pubblico potrà essere definita con semplice scambio di corrispondenza;

d e t e r m i n a

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, per il periodo **23 marzo 2024 - 22 marzo 2027**, con possibilità di rinnovo triennale, alla ditta **BIRRIFICIO KM8 di Martini Michele**, con sede in via Garibaldi 13 - 38093 CONTA' (TN), P.IVA 0242580225, la gestione del servizio di caffetteria della sede museale di Castel Thun, fatto salvo quanto specificato all'art.3 del capitolato;
- 2) di perfezionare il rapporto contrattuale mediante sottoscrizione di apposito contratto, in conformità allo schema di contratto e sulla base delle condizioni indicate nel capitolato speciale, allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

3) di introitare il canone fisso derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi Euro 13.500,00, accertando l'entrata sul bilancio gestionale 2024-2026, ai sensi del D.lgs 118/2011, con imputazione agli esercizi 2024, come segue:

accertamento di entrata

- **cap.610 - esercizio 2024: euro 4.500,00**
- **cap.610 - esercizio 2025: euro 4.500,00**
- **cap.610 - esercizio 2026: euro 4.500,00**

4) di demandare a successivi provvedimenti l'accertamento della quota aggiuntiva variabile, correlata al fatturato lordo, IVA esclusa, previa presentazione di apposita rendicontazione;

5) di dare atto che le imposte di bollo e di registro, relative al contratto di cui al precedente punto 2), sono a carico della ditta affidataria;

6) di dare atto che la gestione del servizio di cui al precedente punto 1) è comunque subordinata al rispetto degli eventuali ulteriori adempimenti igienico-sanitari correlati alla somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e alla richiesta delle altre eventuali autorizzazioni necessarie, che dovranno avvenire a cura e spese della ditta affidataria;

7) di autorizzare la gestione con decorrenza 23 marzo 2024, anche nelle more di sottoscrizione dell'atto contrattuale di cui al precedente punto 2), per le motivazioni esposte in premessa, dando atto che comunque l'apertura al pubblico è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, e che pertanto la data effettiva di apertura al pubblico potrà essere definita con semplice scambio di corrispondenza.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PM/SS